

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/80 DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 453/80⁽³⁾ agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario adottare i criteri per la fissazione della parte delle spese sostenute dagli organismi di intervento per le distillazioni previste dagli articoli di cui sopra, che sarà presa a carico dal FEAOG, sezione garanzia; che le modifiche apportate danno anche la possibilità ai distillatori di cedere il prodotto ottenuto all'organismo d'intervento; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/79⁽⁵⁾ e rendere applicabili le modifiche per la campagna viticola 1980/1981, in attesa che le norme generali che disciplinano le operazioni di distillazione vengano rimaneggiate completamente;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole rischiano di essere obbligati a rivenderlo a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto; che è necessario prevedere una partecipazione del FEAOG (sezione garanzia) per compensare le perdite subite; che per la campagna 1980/1981, primo anno di applicazione di queste disposizioni, bisogna fissare questa partecipazione sotto forma di un importo pari a quello stabilito per gli aiuti concessi a distillatori che non consegnano l'alcole agli organismi d'intervento;

considerando che si deve escludere la possibilità che gli organismi di intervento accettino prodotti con un titolo pari o inferiore a 85 % vol; che inoltre la produzione di vini provenienti da uve da tavola è limitata a qualche regione della Comunità; che di conseguenza

non è il caso di effettuare la distillazione al di fuori dello Stato membro in cui sono state prodotte le uve, per offrire poi il prodotto ottenuto all'organismo d'intervento di un altro Stato membro; che, per non imporre agli organismi di intervento oneri sproporzionati rispetto all'interesse della misura, è opportuno prevedere che l'acquisto del prodotto della distillazione da parte dell'organismo di intervento sia effettuato soltanto quando la distillazione ha avuto luogo nello Stato membro in cui sono state prodotte le uve; che, per garantire l'equilibrio perseguito tra le distillazioni effettuate ai sensi dell'articolo 40 e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, si deve prevedere lo stesso regime di acquisto per il prodotto ottenuto da dette distillazioni;

considerando che le disposizioni relative alle tollezze, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 343/79, devono restare applicabili per la campagna viticola 1980/1981;

considerando che l'applicazione del suddetto regime richiede pertanto l'adeguamento di altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CEE) n. 343/79:

** Articolo 4 bis*

1. Per la campagna 1980/1981 e in deroga agli articoli 2 e 4, i distillatori che, in applicazione dell'articolo 40 o dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, hanno effettuato una distillazione di vini ottenuti da uve prodotte nello Stato membro in cui ha avuto luogo la distillazione, possono consegnare all'organismo di intervento competente tutto il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché quest'ultimo abbia un titolo pari o superiore a 86 % vol.

2. Nel caso della consegna di cui al paragrafo 1, il distillatore fornisce la prova di aver versato al produttore, al più tardi trenta giorni dopo l'entrata nella distilleria del quantitativo totale di vino che

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 3.

figura nel contratto, almeno il prezzo di cui rispettivamente all'articolo 40, paragrafo 3 o all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. L'organismo di intervento acquista il prodotto che gli viene offerto ad un prezzo fissato in base al prezzo di cui al paragrafo 2 e alle spese forfettarie di trasformazione.

Detto prezzo è fissato per ettolitro e per % vol. Esso si applica a una merce nuda franco magazzino dell'organismo di intervento. Esso viene versato entro sessanta giorni dalla consegna della merce all'organismo di intervento.

« Articolo 4 ter

1. In caso d'applicazione dell'articolo 4 bis, l'importo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi di intervento è, per ogni distillazione, pari all'importo dell'aiuto fissato in conformità dell'articolo 2.

2. Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano alla partecipazione del FEAOG di cui al presente articolo ».

Articolo 2

1. L'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 343/79 è sostituito dal testo seguente :

« 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contratti di consegna conclusi durante le campagne 1979/1980 e 1980/1981 ».

2. L'articolo 6 bis, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 343/79 è sostituito dal testo seguente :

« Nei casi in cui al comma precedente, l'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 3 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis, acquista il quantitativo di alcole ottenuto dalla distillazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY
